

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA

Valevole dal 15 ottobre 2017
Risoluzione Municipale no.241/17 del 4 settembre 2017

Il Municipio di Porza, richiamati:

- il Regolamento Comunale, art. 89;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;

ORDINA:

1. Beneficiari:

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito BICICLETTA):

1.1. Le persone fisiche domiciliate a Porza;

1.2. Le persone giuridiche, domiciliate a Porza, per favorire la mobilità dei propri dipendenti sul territorio comunale.

2. Il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della BICICLETTA acquistata, ritenuto un contributo massimo di **CHF. 500.00.**

3. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 5 anni, mentre per le persone giuridiche potranno beneficiare di un sussidio massimo per tre (3) biciclette, ogni cinque (5) anni.

4. Il richiedente non può rivendere la BICICLETTA entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio;
- vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio.

5. La BICICLETTA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

6. Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

6.1. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;

6.1. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno una garanzia di 2 anni;

6.2. Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.);

6.3. La BICICLETTA deve essere inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch).

7. Procedura:
- 7.1. La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale di Porza, entro 60 giorni dall'acquisto, tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune (www.porza.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento;
- 7.2. A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.
8. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.
9. Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione.
10. La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2017 e resta valida fino al 31 dicembre 2020.
11. La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dall'8 settembre al 7 ottobre 2017 e abroga ogni precedente disposizione in materia.
12. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
F.Citterio

Il Segretario:
W.De Vecchi

6948 Porza, 4 settembre 2017